

ARTICOLO 2

SCOPO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 d.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni di cui si riportano le “lettere” di interesse:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e dell'Auto Mutuo Aiuto e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* * *

La Fondazione ha, inoltre, lo scopo di promuovere e realizzare iniziative sociali di rilevante interesse generale, tese a favorire la personalizzazione dell'intervento socio- assistenziale, promuovendo nuovi modelli di presa in carico e di cura delle persone fragili quali:

A) Promozione dell'abitare condiviso e solidale mediante il modello abitativo di singoli appartamenti in cui condividere la vita, gli spazi, l'assistenza e le attività, nella solidarietà reciproca, riducendo la complessità della vita, lo stress e i costi e favorendo dimensioni perdute di socialità e di aiuto reciproco; creazione di un ambiente accogliente e sereno in cui le persone possano vivere godendo dell'affetto dei loro cari (quando presenti), di chi li assiste e di chi condivide lo spazio “casa”; accoglimento e comprensione delle necessità e aspettative dell'ospite e dei familiari (quando presenti) al fine di porre le basi per un rapporto di fiducia utile a creare la *compliance* necessaria al buon esito del percorso socio/assistenziale; di cui alle lettere a) e q) dell'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo n.117/2017;

B) Individuazione del percorso socio/assistenziale (Progetto di Vita) più adatto ed inclusivo incentrato sulla singolarità della persona; un modo di abitare per diminuire i rischi di isolamento ed emarginazione connessi alla patologia o alla fragilità, favorendo così una vita sana ed il benessere. Promozione di un sano sviluppo psicosociale, dell'autonomia e dell'accettazione di valori e di modalità di vita, mediante l'offerta di spazi personali e privati, ma con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi;

sviluppo e sostegno alle attività di auto-mutuo aiuto di cui alle lettere i) e w) dell'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo n.117/2017;

C) Valorizzazione di tutte quelle professionalità che possono offrire la loro esperienza e, all'interno del contesto abitativo possono fare la differenza, di cui alla lettera p) dell'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo n.117/2017;

D) Cultura e diffusione del progetto di abitazioni solidali secondo il modello, di cui alla lettera h) dell'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo n.117/2017.

E) Assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui in specie: tutore, curatore, institutore, amministratore di sostegno, sostituzione fede commissaria ed ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate.

F) Assunzione di incarico "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulazioni di contratti "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla legge 22.06.2016 n. 112 (legge sul dopo di noi).

Per il raggiungimento dei suindicati scopi, la Fondazione potrà svolgere, in Italia e all'Estero, le seguenti attività:

- promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente;
- sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente scopi analoghi e partecipare in società commerciali, aventi la finalità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione;

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con associazioni, enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione non può in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per il raggiungimento delle dette finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del d.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e dalla normativa vigente.